

IN BREVE n. 32-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

TUTELA MATERNITA' **LAVORATRICI MADRI ESPOSTE A RADIAZIONI**

Le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti, se non possono essere adibite ad altre mansioni, hanno il diritto ad astenersi dal lavoro anche durante tutto il periodo dell'allattamento e cioè oltre al settimo mese dal parto anche oltre l'anno previsto quale periodo massimo durante il quale è possibile fruire degli ordinari permessi di allattamento (Ministero del lavoro interpello 26/2008). Infatti il periodo di allattamento non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei così detti periodi per l'allattamento e giustificato dalla cura anche affettiva nei confronti del neonato. L'interdizione dal lavoro in caso di esposizione a rischio di contaminazione è legata invece all'effettivo allattamento del bambino (DLgs 151 art. 8 punto 3).

DLgs 21 marzo 2001 numero 151

Articolo 8

Esposizione a radiazioni ionizzanti

(Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 9)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possano svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro a una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.



IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 26 del 4 agosto 2008
(documento 120)

CERTIFICATO ENERGETICO NEGLI EDIFICI

Risparmiare energia nelle abitazioni è obbligo di legge.

Infatti col DLgs 192/05 anche l'Italia ha recepito la Direttiva europea 2002/91/CE che rende obbligatorio dal gennaio 2006 il rilascio del certificato energetico per tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di edifici superiori a mille metri quadrati.

IRAP - MEDICO CHE SVOLGE ATTIVITA' PRESSO STRUTTURA PRIVATA (da Sole 24 ore)

Il medico specialista che, privo di una propria struttura, svolge attività presso struttura privata cui rilascia regolare fattura per le proprie prestazioni, non essendo responsabile della struttura all'interno della quale opera non sarebbe soggetto a IRAP.

Infatti non ha una autonoma organizzazione, intendendo l'autonomia non solo in senso formale, ma anche sostanziale.

IL LAVORO SALTUARIO PUO' ESSERE SUBORDINATO

Bastano pochi giorni di lavoro perché scatti l'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali. Anche le sole prestazioni di carattere esecutivo e discontinuo possono assicurare il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Questa affermazione del principio del diritto, della Cassazione nella sentenza 21031 depositata il 1° agosto, riporta alla ribalta l'uso notevole del così detto lavoro in affitto soprattutto negli ospedali per molti medici cioè del lavoro con contratti libero professionali, ma con mansioni di istituto come da lavoro dipendente, nel rigoroso rispetto degli orari di lavoro e sottostando a direttive sulle modalità delle prestazioni.

Va ricordato che la giurisprudenza individua il requisito peculiare della subordinazione nella etero determinazione dell'attività messa a disposizione dal lavoratore che peraltro spesso risulta difficilmente verificabile a causa delle particolari caratteristiche della prestazione. E così si finiscono per trovare indici sussidiari come la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, la periodicità e la predeterminazione delle retribuzioni.

CONTI PUBBLICI

Conti pubblici, confermato avanzo di 15 mld. A giugno, secondo quanto annunciato dal Tesoro, è stato registrato un avanzo statale di 15,3 miliardi: sono stati confermati i precedenti calcoli che, in via provvisoria, indicavano un avanzo di 15,8 mld. Le entrate sono state pari a 59,3 mld e le spese a 44 mld.

NOTE DI ECONOMIA

Fondi comuni, in luglio più riscatti che sottoscrizioni. I deflussi netti pari a 13,5 miliardi di euro. Ancora ferma la crescita. La situazione si protrarrà fino ai primi mesi del 2009, con consumi stagnanti per tutto il 2008 risentendo dell'erosione del potere di acquisto. Si prevede una inflazione del 3,6%. La pressione fiscale nel 2008 sarebbe del 43% tenendo presente la manovra dell'ICI e dello sgravio del cuneo fiscale e dovrebbe risalire al 43,1 nel 2009 per le maggiori entrate provenienti dalla Robin Tax e per l'azione all'evasione fiscale.

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI NELLA P.A.

Nella PA è permesso sottoscrivere un contratto assicurativo che preveda il risarcimento all'amministrazione dei danni causati dagli amministratori o dai dipendenti per colpa lieve. In nessun caso è permesso estendere la copertura contro i danni causati dagli stessi per colpa grave: il premio pagato non risponde a pubblico interesse e costituisce danno erariale per il dirigente che ha sottoscritto la polizza (Corte dei conti regione Lombardia parere n.57/2008).

Infatti la legge Finanziaria 2008 articolo 3 comma 59 ha posto un divieto assoluto a stipulare contratti di assicurazione, con oneri a carico della p.a., che coprano il rischio di danni commessi con colpa grave. E' tuttavia possibile stipulare contratti di assicurazione che tutelino l'amministrazione dai danni commessi per colpa lieve con oneri a carico del bilancio della p.a. Non è invece ammissibile l'inclusione nei contratti a copertura dei danni da colpa lieve l'estensione della clausola alla colpa grave, anche se il premio viene pagato dal contraente. Gli amministratori o i dipendenti che vogliono tutelarsi possono però sottoscrivere polizze separate con oneri del premio a proprio carico.

LEGGE 244/2007 - FINANZIARIA 2008

Art. 3. -Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

IL DIRITTO ALLE FERIE DEL DIPENDENTE PUBBLICO

Il mancato godimento delle ferie quando non sia imputabile al dipendente pubblico, non preclude il diritto alla monetizzazione dei giorni di vacanza di cui il lavoratore non abbia usufruito. Infatti un eventuale divieto di monetizzazione, misura disposta a tutela del lavoratore, finirebbe a ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute non per propria volontà (Consiglio di stato sezione VI sentenza n. 3637 del 23 luglio 2008).

LIBERI PROFESSIONISTI - L'INDENNITA' DI MATERNITA' NON PERCEPITA DALLA MADRE PUO' SPETTARE AL PADRE

Il tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di un avvocato contro la decisione della Cassa forense che respingeva la richiesta del riconoscimento dell'indennità di maternità per la nascita di un figlio, prevista per i liberi professionisti, avendo la madre, anch'essa libero professionista, rinunciato alla richiesta.

Facendo riferimento alla sentenza 385/05 della Corte costituzionale che ha dichiarato nell'affidamento preadottivo che il padre può percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre, viene estesa l'interpretazione alla filiazione biologica.

Ricordiamo che la sopracitata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del DLgs 151/01 nella parte in cui non prevedono che al padre spetti di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre, attribuita dalla normativa solo a quest'ultima.

La Corte costituzionale, con la sentenza 14 ottobre 2005 numero 385, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 151/2001 nella parte in cui non prevedono per il padre libero-professionista, affidatario in preadozione di un minore, il diritto di beneficiare, in alternativa alla madre, dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia riconosciuta invece alla madre libero professionista nelle medesime circostanze. La norma violerebbe il principio di eguaglianza sia per la mancanza di una effettiva parità di trattamento tra i genitori (riconoscimento alla madre libero professionista adottante), sia perché il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgono una attività di lavoro dipendente, per cui il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori, che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, tra le diverse figure.